RIFORMA CARTABIA DOPO LA PRIMA UDIENZA

***EX* ART. 187 C.P.C.**
Il giudice se la causa è matura per la decisione rimette le parti al collegio per la decisione.

***EX* ART. 188 C.P.C.**
Il giudice provvede all'assunzione dei mezzi di prova

Successivamente rimette le parti al collegio per la decisione

ART. 189 C.P.C.

A

IL GIUDICE FISSA UDIENZA RIMESSIONE AL COLLEGIO E , SALVO RINUNCIA, CONCEDE ALLE PARTI TERMINE PRIMA DI TALE UDIENZA :

- MAX 60 GG PRIMA PC
- MAX 30 GG PRIMA CONCLUSIONALE
- MEX 15 GG PRIMA REPLICA

UDIENZA COLLEGIALE

SENTENZA